REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -

Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.F., nato il (OMISSIS);

Avverso la sentenza n. 921/2014 della CORTE APPELLO di VENEZIA, del 13/6/2014;

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere dott. Domenico Carcano;

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore, avv. Roberto De Nicolaio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e in subordine l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del Processo

1. T.F. impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la decisione, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale il giudice di primo grado lo ha dichiarato responsabile del delitto di favoreggiamento personale a vantaggio di B.M., limitandosi a ridurre la pena inflitta.

In particolare, l'accusa formulata a carico di T. è quella di avere telefonicamente informato - dopo essere stato sentito dagli organi di polizia quale persona informata dei fatti - B. M. di dismettere immediatamente le utenze telefoniche di cui aveva la disponibilità, riferendogli che erano in corso indagini a suo carico e, per tal motivo, era esposto a rischio di intercettazioni. Intervento, ritenuto dal giudice di primo grado, decisivo per neutralizzare l'attività di intercettazione in corso nei confronti di B..

La Corte d'appello precisa che il giudice di primo grado ha escluso la fondatezza alla tesi difensiva secondo cui T. avrebbe parlato per favorire se stesso; tesi non sostenibile poichè l'informazione resa a B., non è intervenuta prima o durante, ma solo dopo il colloquio avuto da T. con gli organi di polizia.

Ad avviso dei giudici di merito, T., da un lato, ha mostrato di voler collaborare con gli inquirenti e, dall'altro, ha poi ostacolato le indagini nei confronti di B..

La Corte d'appello ha condiviso le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, disattendendo i motivi di gravame e, in particolare, ritenendo infondata la deduzione difensiva diretta a ottenere l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., poichè all'epoca in cui T. fu sentito come persona informata dei fatti non era sottoposto ad alcuna indagine relativa a traffico di stupefacente in concorso con B., non essendoci elementi a suo carico; ipotesi emersa solo dopo la telefonata a B..

In conclusione, al momento in cui T. ebbe a parlare con gli inquirenti e a informare B. non era indagato e per tale ragione, ribadisce anche la Corte d'appello, non è configurabile l'esimente di cui all'art. 384 c.p..

- 2. Il difensore di T.F., avvocato Roberto De Nicolaio, deduce:
- violazione di legge in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.
 384 c.p..

Ad avviso della difesa, la telefonata di T. a B. del 27 gennaio trova spiegazione nel fatto che egli era a conoscenza che le utenze di B. erano sotto controllo per essere implicate in un traffico di stupefacente. Per tal motivo, egli, appena apprende delle indagini in corso, avverte B. di dismettere le utenze telefoniche.

La difesa dopo avere esposto i singoli argomenti riportati nella sentenza di primo grado e condivisi dal giudice d'appello, ritiene che l'interpretazione applicativa dell'art. 384 c.p., è erronea poichè escluderebbe ab origine la invocazione dell'esimente pur in presenza di un pericolo di danno futuro.

In tal modo, l'ambito di operatività dell'esimente è limitato a soli casi in cui non vi sia più pericolo e sia certa la lesione alla propria libertà e l'onore.

L'impostazione dei giudici di merito è di ritenere che l'attualità del pericolo avrebbe dovuto essere caratterizzata da una indagine in corso nei confronti di T. per traffico di stupefacenti in concorso con B..

Invece, ciò che T. intende evitare è l'avvio di quella indagine dalla quale egli vuole difendersi e tutelarsi.

Nella giurisprudenza di legittimità, la fattispecie dell'art. 384 c.p., tipizza un pericolo, cioè, di alta probabilità di realizzazione del nocumento alla libertà o all'onore. Ne discende che l'utilizzo delle utenze telefoniche di B. costituiva percolo concreto e attuale di nocumento a T..

In conclusione, ad avviso della difesa, vi è un auto-favoreggiamento mediato il cui effetto è che il favoreggiamento del terzo è anche l'unico strumento per favorire se stesso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Anzitutto va precisato che la causa di non punibilità invocata nel caso in esame è quella prevista dal primo comma dell'art. 384 c.p., e non quella del secondo comma del predetto articolo che configura una diversa "tipicità del fatto", applicabile solo ai reati "propri" in essa previsti nonchè anche al delitto di favoreggiamento, in forza della sentenza n. 416 del 1996 che ha esteso la tassatività delle ipotesi di reato anche al favoreggiamento sempre che realizzato, al pari delle altre ipotesi delittuose indicate, mediante false o reticenti dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria. Norma, quella del secondo comma, estesa ulteriormente con sentenza n. 75 del 2009 del Giudice delle leggi mediante false o reticenti dichiarazioni fornite agli organi di polizia giudiziaria "da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente connesso a quello commesso da altri, cui le dichiarazioni si riferiscono:

Delineato il corretto ambito giuridico della vicenda, va ulteriormente precisato che anche qui si è in presenza di una "azione tipica" del soggetto che commette il fatto perchè costretto al fine di evitare "un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore" per sè medesimo o un prossimo congiunto.

2. I Giudici di merito hanno puntualmente ricostruito la vicenda concreta, come descritta in narrativa, escludendo correttamente la configurabilità degli elementi richiesti per integrare la "causa di non colpevolezza" prevista dal citato primo comma dell'art. 384 c.p., concordando entrambi sul fatto che T.F., dopo essere stato sentito dagli organi di polizia giudiziaria, quale persona informata sui fatti, ebbe a telefonare al proprio "fornitore" di stupefacenti, B.M., "per sollecitarlo a immediatamente dismettere le utenze telefoniche", in tal modo neutralizzando l'attività di indagine svolta a carico di B..

In altri termini, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, è da escludere che T. avrebbe parlato per favorire sè stesso, poichè l'informazione resa a B., non è intervenuta prima o durante, ma solo dopo il colloquio avuto da T. con gli organi di polizia nel corso del quale il predetto T. fu sentito come consumatore di stupefacenti su fatti riguardanti B..

Nella sentenza impugnata, come già detto in narrativa, si afferma che T., da un lato, ha mostrato di voler collaborare con gli inquirenti e, dall'altro, ha poi ostacolato le indagini nei confronti di B..

Vi fu, dunque, favoreggiamento, poichè T. non era sottoposto ad alcuna indagine - altrimenti non avrebbe potuto essere sentito ex art. 362 c.p.p., bensì con l'assistenza del proprio difensore - e aiutò in quel momento B. ad eludere le indagini di polizia giudiziaria. Nè rilievo alcuno può avere ai fini della conclusione raggiunta la circostanza che T. fu poi sottoposto a procedimento penale anche per

concorso nell'attività di spaccio con B., accusa dalla quale poi fu assolto dal giudice di primo grado che ritenne invece T. responsabile del solo delitto di favoreggiamento.

La situazione pur suggestiva non è tale da incidere sulla condotta realizzata al momento in cui T. non era indiziato per tale reato nè avrebbe potuto ritenere di esserlo, come rilevato dalla Corte d'appello.

3. Il Collegio ritiene di confermare quanto già affermato in precedenza da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione (ex plurimis v. Sez. 6[^], 2/4/15, n.19110; id. 28/3/2014, n.13086; id. 15/11/2012, n. 10271).

In conclusione, il soggetto chiamato a deporre in qualità di parte offesa o di persona informata dei fatti di un reato di cui sia rimasto vittima ovvero mero protagonista, quale mero acquirente-consumatore di stupefacenti, non lo abilita a violare l'obbligo su di lui gravante di riferire quanto di sua conoscenza, a meno che non espliciti, in maniera anche solo allusiva, ma comunque inequivocabile, di essere fatto segno, direttamente o attraverso un prossimo congiunto, di attuale minaccia o violenza ovvero di avvio di un procedimento a suo carico.

4. Il ricorso va, dunque, rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016